



COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 5 DEL 14/01/2022

OGGETTO: Misure di contenimento e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente chiusura temporanea scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Trappeto dal 17 gennaio al 26 gennaio 2022.

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 1 del 07/01/2022 del Presidente della Regione Siciliana, la quale all'art. 2 recita che *“nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell'ASP territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche con conseguente adozione della Dad secondo i protocolli in vigore e per un periodo non superiore a dieci giorni”*;

Vista la relazione tecnico-sanitaria sui dati epidemiologici e sulla diffusione e contagio da SARS-CoV-2 nell'Area Metropolitana di Palermo, nella quale si esprime *“forte preoccupazione per il repentino e costante aumento dei casi di positività al SARS-CoV-2 e dell'indice di contagio in tutta l'Area Metropolitana di Palermo”*, e si *“ritiene opportuno proporre l'applicazione di adeguate misure restrittive ai fini del contenimento della diffusione del contagio (zona arancione) per i comuni [...] nei quali si è registrato un sensibile aumento della positività, unitamente a una percentuale di copertura vaccinale con ciclo completo nella popolazione over 12 inferiore all'80%”*;

Visto che tra i Comuni elencati nella suddetta nota rientra il Comune di Trappeto;

Vista l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 4 del 14/01/2022 del Presidente della Regione Siciliana su *“Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, la quale recita, all'art. 1, che *“in aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio, nei territori comunali di Licata, Mazzarino, Niscemi, Mussomeli, Riesi, San Cataldo, Vallelunga Pratameno, Borgetto, Sancipirello, Trappeto, Blufi, Petralia Soprana, Altofonte e Villabate, dal 16 gennaio 2022 al 26 gennaio 2022 compreso, si applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione previste dalla vigente normativa nazionale”*;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale veniva dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, ai sensi dell'art.7, lett. C) del D.L. 1/2018, in relazione al rischio sanitario causato da patologia di origine virale particolarmente aggressiva e contagiosa;

Visto il D.L.30 luglio 2020 n. 83 con il quale è stata prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 avente per oggetto: *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

Visto il Decreto Legge del 14 gennaio 2021 n. 2 *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;*

Visto il DPCM del 7 settembre 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020 n. 19;

Visto il D.L. del 24 dicembre 2021 n. 221 con il quale veniva prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31/03/2022;

Ritenuto che il recente andamento epidemiologico non può che essere ulteriormente amplificato da frequenti e significativi spostamenti di persone, circostanze tutte che impongono una rinnovata attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate assolutamente prioritarie nell'espletamento e la gestione di tutte le attività del territorio;

Ritenuto che lo svolgimento di attività didattica in presenza presso gli istituti scolastici aventi sede nel territorio comunale rischia con ampia probabilità di favorire una ulteriore diffusione del virus provocando focolai di dimensioni ancor più preoccupanti di quelli attuali;

Dato atto che, al fine di limitare il diffondersi del contagio all'interno del territorio comunale ed aggravare il quadro epidemiologico, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il danno per la salute della collettività;

Attesa la sussistenza di una situazione eccezionale e straordinaria suscettibile di pregiudicare la salute pubblica, propria dell'emergenza sanitaria nazionale in atto, e l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della comunità locale, nell'ottica della prevenzione della diffusione della malattia infettiva da Covid-19;

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

Ritenuto pertanto, ai sensi del suddetto art. 50 commi 5 e 7 del D. Lgs. 267/2000, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del Covid-19, di stabilire misure temporanee finalizzate a prevenire il rischio di contagio e a limitare occasioni di assembramento;

Dato atto che l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 1 del 07/01/2022 del Presidente della Regione Siciliana legittima esplicitamente i Sindaci ad *“adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche con conseguente adozione della Dad secondo i protocolli in vigore e per un periodo non superiore a dieci giorni”*;

Ritenuta pertanto la propria competenza, sia ai sensi del richiamato art.50 del D. Lgs. n° 267/2000, sia dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 1/2022 del Presidente della Regione Siciliana;

ORDINA

In via precauzionale e prudenziale, al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 verosimilmente conseguente alla concomitante presenza di alunni e genitori in occasione della ripresa delle lezioni scolastiche in presenza dopo le festività di fine anno, nonché al moltiplicarsi dei contatti nel sistema dei trasporti, **la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado con decorrenza da lunedì 17 gennaio 2022 fino a mercoledì 26 gennaio 2022 compreso, nonché la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale**, invitando il Dirigente Scolastico, secondo le proprie competenze, a porre in essere le idonee iniziative, quali la Didattica a distanza, come da citata Ordinanza Contingibile e Urgente n° 1 del 07/01/2022 del Presidente della Regione Siciliana, finalizzate a garantire la continuità scolastica durante il periodo di chiusura;

AVVERTE CHE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate;

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall'art. 650 C.P., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è, altresì, soggetto, alla sanzione

amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune nonché sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.trappeto.pa.it;

La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Palermo, alla Stazione dei Carabinieri di Trappeto, alla Direzione Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Rettore Evola", alla Polizia Municipale, alla Direzione generale dell'ASP Palermo, all'Assessorato Regionale alla Sanità e all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione;

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., sezione di Palermo, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Trappeto.

Il Sindaco
F.to Santo Cosentino